



ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distretto Scolastico n.° 56
Presidenza e Segreteria Via P. Togliatti, 831 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE
Tel. 041/400096 Fax 041/5500650 e-mail veic85000r@istruzione.it
P.E.C. veic85000r@pec.istruzione.it

Circolare n. 40
Chioggia, 27/09/2023

Ai Docenti
Secondaria I°
Primaria
Infanzia

AI DSGA

A tutto il personale ATA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2024.

Si allega la nota prot. 24503 del 22/09/2023 dell'ufficio scolastico di Venezia relativa alla cessazione dal servizio del personale scolastico dal 01 settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Zennaro



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CHIOGGIA 3"-CHIOGGIA
Prot. 0006550 del 22/09/2023
VII-2 (Entrata)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

e p.c. Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1/9/2024.
D.M. n. 185 del 15 settembre 2023 e nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023.

Si trasmettono il D.M. n. 185 del 15 settembre 2023 e la nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2024.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Si evidenzia il termine del **23 ottobre 2023** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data del 23 ottobre 2023 gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

Tutte le istanze possono essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "**Istanze on line**" del sito internet del MI ([POLIS - Istanze OnLine - MIM \(istruzione.it\)](#)). La funzione permette la compilazione di cinque istanze separate: la prima riguarda le tipologie di cessazione ordinarie; la seconda, la terza, la quarta e la quinta riguardano esclusivamente le opzioni cosiddette "quota 100", "quota 102", "quota 103" e "opzione donna". In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "opzione donna" (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015, modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27.12.2017 n.205 devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma polis, **entro il medesimo termine del 23 ottobre 2023**.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023, dovranno essere, invece, **inviare direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - a) sistema pubblico di identità digitale (SPID)
 - b) carta d'identità elettronica (CIE)
 - c) carta nazionale dei servizi (CNS)
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023.

• **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008**

Come noto, il decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 – comma 5 - del D.Lgs. 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.

Rispetto a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 509 del D.Lgs. 297/94 si precisa che nel 2024 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato **a 65 anni.**

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2024, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024, la cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MIM, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 22 aprile 2024.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 non ancora definite; i provvedimenti cd "ante subentro" dovranno essere definiti e inviati alle sedi Inps, con cadenza settimanale e comunque entro il termine ultimo del 12 gennaio 2024.

Le posizioni relative a tutti i pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la predetta data del 12 gennaio 2024.

• **APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS, in formato analogico o digitale **entro il 31 agosto 2024.**

Si rimanda all'attenta lettura della nota succitata in merito all'introduzione di alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

• **Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all'attenta lettura della nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023.

Flusso di informazioni fra INPS e MIM

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto "Gestione delle Istanze", sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle istituzioni scolastiche, risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si raccomanda l'utilizzo **dell'applicativo nuova Passweb** che rappresenta l'unico strumento di scambio di dati fra l'istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Anche per l'anno scolastico in corso, qualora l'utilizzo del predetto applicativo non risulti ancora possibile, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi, l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica dovrà aggiornare, con cadenza settimanale i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni ivi presenti. Si evidenzia che le informazioni acquisite con tale modalità e disponibili su SIDI dovranno essere inviate dal MIM all'INPS **entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023**. Si evidenzia l'osservanza di tale termine per le motivazioni esplicitate nella nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023.

Si precisa che le indicazioni contenute nella nota MIM prot.54257 del 18 settembre 2023 in merito all'utilizzo di Polis, Passweb, TFS – TFR sono valide anche per le cessazioni dei Dirigenti scolastici, nell'unica eccezione del termine di presentazione della domanda di cessazione dal servizio che l'art.12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010 fissa al **28 febbraio 2024**. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Per quanto attiene, infine, l'assistenza alle istituzioni scolastiche questa si attuerà secondo le procedure già consolidate nei territori provinciali durante gli scorsi anni scolastici, con il coordinamento degli Uffici di Ambito Territoriale competenti.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bussetti

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.	